



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SERVIZIO MICSOKALL

Art. 1. OGGETTO CONTRATTO

1.1. Il contratto ha per oggetto la fornitura da parte di MICSO S.R.L. al CLIENTE del servizio di Centralino telefonico in CLOUD (di seguito anche MICSOKALL) e degli eventuali servizi accessori come descritti ed individuati nella Proposta contrattuale allegata al presente contratto da ritenersi parte integrante e sostanziale dello stesso, dietro il pagamento da parte del CLIENTE a MICSO S.R.L. di un corrispettivo in denaro.

1.2. Il CLIENTE per collegarsi al MICSOKALL ed usufruire pertanto del servizio di cui al presente articolo 1.1. fornito da MICSO S.R.L. dovrà essere munito, a sua integrale cura e spesa, di:

- a) linea telefonica VoIP fornita da un operatore VoIP e munito delle necessarie credenziali;
- b) telefoni VoIP o altri dispositivi con protocollo SIP già configurati e compatibili con il servizio fornito da MICSO di cui al presente articolo 1.1.
- c) Ai fini del corretto funzionamento e della corretta erogazione del servizio, il Cliente dovrà possedere una linea dati (accesso Internet) avente una banda che garantisca, per ciascuna telefonata, almeno 200 kbps e latenza verso il MICSOKALL di massimo 150 ms – considerando l'utilizzo che si effettua della connessione e il traffico dati che viene parallelamente prodotto in assenza di meccanismi che diano adeguata priorità al flusso voce.
- d) un collegamento di rete in ogni punto di posizionamento dei telefoni. L'infrastruttura di cablaggio a supporto dei collegamenti di rete dovrà essere di categoria non inferiore alla 6, e comunque secondo le direttive dello standard ANSI/TIA 568A. I collegamenti in tecnologia Ethernet dovranno avere velocità pari almeno a 100Mbps. Nei pressi dei telefoni è inoltre necessario avere una presa di corrente elettrica con voltaggio 220/230 V, nel caso in cui non sia supportata la tecnologia PoE (802.3af) da parte degli apparati di rete. In nessun caso sono previste realizzazioni di struttura di cablaggio per il supporto dei telefoni.

Nel caso in cui i dispositivi vengano forniti direttamente dal Cliente, questi è tenuto a sottoporli a MICSO per un'adeguata verifica preventiva di funzionalità e integrabilità con il sistema.

Non sarà cura del CLIENTE rispondere delle caratteristiche indicate nei punti a), b) e c), qualora linea dati, linea VoIP e telefoni gli siano stati forniti da MICSO S.R.L.

Art. 2. CORRISPETTIVO

2.1. Il corrispettivo del servizio di MICSOKALL e degli eventuali servizi accessori è determinato e dettagliato nella Proposta tecnico-economica MICSOKALL allegata al presente contratto da ritenersi parte integrante e sostanziale dello stesso.

2.2. La somma mensile complessiva dovuta dal CLIENTE a MICSO S.R.L. per i servizi di cui al precedente articolo 1.1., come determinata e dettagliata nella proposta tecnico-economica allegata al presente contratto da ritenersi parte integrante e sostanziale dello stesso, sarà oggetto di fattura mensile e pagata dal CLIENTE a MICSO S.R.L. nelle modalità e nei termini stabiliti nella proposta di contratto del Servizio MICSOKALL.



Art. 3. CONCLUSIONE CONTRATTO

3.1. Il presente contratto è da intendersi concluso alle condizioni qui enunciate, anche in mancanza di accettazione espressa da parte di MICSO S.R.L., nel momento stesso dell'attivazione del Servizio. Da tale momento avranno decorrenza i suoi effetti e si intenderanno sussistenti le reciproche obbligazioni tra le parti.

Art. 4. DURATA CONTRATTO

4.1. Il contratto potrà avere la durata di mesi 12 o 24 o 36 decorrenti dall'accettazione della proposta da parte del CLIENTE e si rinnoverà automaticamente alle medesime condizioni per uguale periodo e così ad ogni scadenza successiva.

4.2. Ciascuna delle parti potrà effettuare disdetta del contratto in ogni momento dandone comunicazione all'altra parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata da inviarsi all'altra parte con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di scadenza.

4.3. Nel caso di cui al precedente art. 4.2., il Cliente è tenuto a riconsegnare gli apparati, eventualmente concessi in uso, in ottimo stato di manutenzione e funzionanti, entro 30 giorni dalla medesima cessazione del Servizio: laddove non vengano riconsegnati al Fornitore (Micso Srl) nel termine prescritto, al Cliente sarà addebitato, previa fattura, un importo determinato in € 100,00 (oltre IVA come per legge) per ciascun apparato telefonico ed € 350,00 (oltre IVA) per ogni switch.

Art. 5. ATTIVAZIONE E COSTI.

5.1 L'attivazione dei servizi di cui all'art. 1.1. avverrà da parte di MICSO S.R.L. entro e non oltre 30 giorni lavorativi della accettazione della stessa con le modalità previste e pattuite al precedente articolo 2 della presente proposta.

5.2. I costi di attivazione dei servizi di cui all'art. 1.1. del presente contratto sono pari agli importi determinati nella Proposta tecnico-economica.

ART. 6. OBBLIGHI DEL CLIENTE.

A) Infrastruttura fornita dal Cliente

6.1. Ai fini del corretto funzionamento e della corretta erogazione del servizio, il Cliente dovrà comunque garantire quanto previsto nell'Art. 1.2 a),b) e c).

B) Infrastruttura fornita da Micso Srl

6.2. Il CLIENTE si obbliga a custodire ed utilizzare gli eventuali beni materiali forniti da Micso Srl di cui alla proposta tecnico-economica, con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia ed a tal fine a dotare i locali ove detti beni verranno posizionati di idonee protezioni dall'intrusione fraudolenta da parte di terzi soggetti.

6.3. A seguito del punto 6.2, il CLIENTE risponde verso MICSO S.R.L. per tutti i danni e vizi, per il deperimento e per la perdita degli eventuali beni materiali di cui alla proposta tecnico-economica allegata al presente contratto, imputabili a colpa o dolo del CLIENTE, dei suoi collaboratori, dei suoi dipendenti e/o di qualsiasi terzo accedesse ai locali ove sono ubicati i beni anche senza il consenso del CLIENTE. (Rif. Punto 4.3)

6.4. In caso di vizi e/o difetti degli eventuali beni materiali forniti da MICSO S.R.L. di cui alla proposta contrattuale allegata al presente contratto, che compromettano la funzionalità dei beni stessi ai fini della fruizione del servizio di MICSOKALL oggetto della presente proposta e/o nel caso di deperimento dei beni stessi, il CLIENTE si impegna espressamente a darne comunicazione scritta a MICSO S.R.L. a mezzo posta



elettronica certificata entro e non oltre 5 giorni (cinque) giorni dall'accertamento del vizio e/o difetto e/o deperimento, pena il venir meno in capo a MICSO S.R.L. dell'obbligo di cui al successivo articolo 7.2. del presente contratto.

6.5. Il CLIENTE si impegna altresì ad informare MICSO SRL, a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'invento di cui al precedente articolo 6.4., di qualsivoglia evento possa involgere anche indirettamente i servizi tutti forniti da MICSO S.R.L. al CLIENTE.

6.6. Il CLIENTE si impegna a restituire a MICSO S.R.L. entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di efficacia di disdetta o, comunque, di cessazione dello stipulando contratto, come previsto rispettivamente al precedente articolo 6.5 ed al successivo articolo 8 della presente proposta, gli eventuali beni materiali di cui alla proposta contrattuale allegata al presente contratto, perfettamente funzionanti e nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui sono stati consegnati al CLIENTE stessi, fatto salvo il normale deperimento per il buon uso fattone.

6.7. Fermo quanto scritto ai precedenti articoli 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6., Il CLIENTE si impegna a far accedere i tecnici di MICSO SRL, qualora questi ne facessero semplice e informale richiesta, ai propri locali ove dovrà esser fornito il servizio oggetto della presente proposta onde permettere a MICSO S.R.L. di effettuare gli accertamenti necessari ai fini della corretta e puntuale erogazione del servizio stesso.

6.8. Il Cliente definisce le finalità del trattamento dei dati in qualità di Titolare del Trattamento e ciò nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali (rif. Reg. UE 2016/679) e nella medesima qualità si curerà di individuare un referente al suo interno (da comunicare al referente di contratto MICSO S.R.L.), a cui verranno assegnate le credenziali di Amministratore interno degli applicativi; nella medesima qualità di Titolare provvederà a gestire le informative sul trattamento da somministrare agli utenti e a definire le basi giuridiche delle tipologie di trattamento effettuate ed eventuali, in particolare, in caso di necessità dei consensi degli interessati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati in vigore (rif. Reg UE 2016/679).

Art.7. OBBLIGHI DI MICSO SRL

7.1. La manutenzione straordinaria dei beni eventualmente forniti da MICSO S.R.L. al CLIENTE di cui alla proposta tecnico-economica allegata al presente contratto, sarà ad esclusivo carico di MICSO SRL, purché non si tratti di danni e/o vizi imputabili a colpa e dolo del CLIENTE, dei suoi collaboratori, dei suoi dipendenti e/o di qualsiasi terzo dovesse accedere ai locali ove sono ubicati i beni anche senza il consenso del CLIENTE, e purché il CLIENTE abbia puntualmente e fedelmente adempiuto agli obblighi previsti in capo ad esso in virtù di quanto stabilito nei precedenti articoli 6.4. e 6.5.

7.2. In caso di puntuale e fedele adempimento da parte del CLIENTE in relazione agli obblighi sul medesimo gravanti in virtù di quanto stabilito nei precedenti articoli 6.4. e 6.5., MICSO S.R.L. provvederà, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della prescritta comunicazione di posta elettronica certificata ricevuta dal CLIENTE, all'asporto dai locali del CLIENTE dei beni indicati da quest'ultimo al fine di poter effettuare gli accertamenti che si rendessero necessari, fornendo temporaneamente al CLIENTE -al momento del prelevamento dei ridetti beni e nel caso in cui gli interventi di ripristino dovessero richiedere un periodo più lungo di 5 (cinque) giorni lavorativi - beni sostituiti che abbiano le medesime funzionalità anche se non caratteristiche, senza che il CLIENTE possa sollevare eccezioni di sorta al fine di sospendere e/o ridurre gli importi da pagare a MICSO S.R.L. in forza dell'articolo 2 del presente contratto e della proposta contrattuale allegata al presente contratto.

7.3. MICSO non risponde di interruzioni e/o sospensioni laddove esse siano direttamente ed esclusivamente riconducibili all'infrastruttura Cliente.



7.4. MICSO S.R.L. si impegna altresì a fornire al CLIENTE assistenza telefonica sui servizi forniti, al numero 085/7996598 dal lunedì al sabato compresi dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

7.5. MICSO S.R.L. curerà, sotto la propria responsabilità, la conservazione dei dati presso strutture di sua pertinenza e/o detenzione e curerà altresì la gestione in proprio o presso terzi dell'infrastruttura di supporto fisico (strutture, spazio rack, alimentazione, raffreddamento, cablaggio, ecc.). Verranno adottate sempre da MICSO misure adeguate di sicurezza in relazione all'infrastruttura fisica e la sua disponibilità (server, storage, larghezza di banda della rete, ecc.). Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente conferisce formale nomina a MICSO di Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.

Micso Srl, nel rispetto dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, si impegna a rispettare le seguenti istruzioni generali:

Nell'espletamento delle attività a carico della Micso S.r.l., la stessa si impegna a:

- a) Gestire il servizio SaaS e trattare i dati personali soltanto secondo gli accordi contrattuali e quelli riportati nella nomina di Responsabile del Trattamento che il Committente fornirà alla Micso S.r.l. nel rispetto della normativa Reg. UE 679/16 in vigore o indicazioni particolari successive da parte del Committente supportate da comunicazioni documentate al referente contrattuale della Micso S.r.l..
- b) Non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori della Comunità Europea, se non espressamente autorizzato dal Committente (intendendo trasferimento anche forme di conservazione elettronica o copie di sicurezza in remoto - rif. Cloud computing).
- c) Garantire che le persone interne autorizzate alla gestione dei servizi SaaS di competenza della Micso S.r.l. si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- d) Adottare le misure di sicurezza previste nelle politiche interne per la sicurezza delle informazioni e in conformità ai requisiti normativi in vigore sulla protezione dei dati personali (rif. Reg. UE 679/16).
- e) Collaborare con il Committente con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Committente di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR 679/16 artt. da 15 a 22.
- f) Assistere il Committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR 679/16 relativi a sicurezza del trattamento, Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dove previsto, consultazione preventiva, dove previsto, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.
- g) In riferimento al punto precedente, il referente tecnico contrattuale Micso S.r.l. si impegna a comunicare al referente del Committente, entro 48 ore dalla rilevazione, qualsiasi anomalia occorsa che possa prevedere una violazione dei dati personali o qualsiasi informazioni pervenuta direttamente alla Micso S.r.l. da parte di interessati al trattamento.
- h) Restituire al Committente tutti i dati di sua proprietà o titolarità dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento (coincidente con la scadenza contrattuale prevista), in un formato leggibile e comunque rispondente alla normativa in vigore secondo il piano di disattivazione/reversibilità concordato.
- i) In successione al punto h, cancellare le proprie copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
- j) Mettere a disposizione del Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in vigore.
- k) Rendersi disponibile alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Committente o da un altro soggetto da questi ufficialmente incaricato.
- l) Segnalare immediatamente al Committente qualsiasi criticità qualora Micso S.r.l. ritenga che un'istruzione violi le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (rif. Reg. UE 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati).



m) Segnalare immediatamente al Committente qualsiasi violazione dei dati da lei trattati nell'ambito contrattuale.

Le parti definiranno, eventualmente e se del caso, uno specifico atto ulteriore rispetto alla nomina conferita per effetto del presente articolo.

7.6. MICSO si occuperà inoltre delle seguenti attività:

- Configurazione della piattaforma di sicurezza (regole firewall, antivirus, ecc.), propedeutica all'attivazione del Servizio Micsokall;
- La policy aziendale di backup prevede un'operazione a cadenza mensile.
- Monitoraggio dei sistemi;
- Manutenzione della piattaforma di sicurezza (aggiornamento delle patch di sistema, Firewall, antivirus, filtraggio pacchetti);
- Nomina di un SuperAdmin per la fase di prima installazione, configurazione e tuning degli applicativi e nelle attività di manutenzione sugli applicativi previa autorizzazione del Committente;
- Tracciamento dei log dell'utente superAdmin per le attività di cui al punto che precede.
- Accesso in modalità cifrata (protocollo https) alla piattaforma di gestione del servizio
- Comunicazione al cliente delle credenziali di accesso alla piattaforma per la gestione del proprio ambiente, in modalità sicura, su canali distinti

7.7. MICSO S.R.L. si impegna a fornire al CLIENTE i servizi oggetto del presente contratto in maniera continuativa, secondo i livelli di servizio garantito, esplicitati come di seguito.

Codice SL1	Service Level Indicator (SLI)	Descrizione	Minimum
SL1	Disponibilità	La percentuale di tempo in un mese in cui il servizio cloud risulta essere accessibile e usabile. Il tempo totale del periodo di riferimento, che funge da base di calcolo del dato percentuale, non tiene conto degli eventi catastrofici. Per eventi catastrofici si intendono eventi che rendono indisponibile per un periodo di tempo prolungato le infrastrutture impiegate per l'erogazione del servizio e al verificarsi dei quali è attivata la soluzione di Disaster Recovery.	99,0%
SL2	Attività di supporto – Support hours emergenze	L'orario in cui il servizio di supporto tecnico è operativo per emergenze.	24x7
SL3	Attività di supporto – First Support Response Time	Il tempo massimo che intercorre tra la segnalazione di un evento con impatto critico sull'operatività dell'Amministrazione e la risposta iniziale alla segnalazione da parte del soggetto.	≤ 1h
SL4	Minor Release	L'intervallo di tempo massimo di preavviso previsto per dare comunicazione, accompagnata da release note, al Committente di minor Release. Per Minor Release si intendono modifiche al servizio che riguardano principalmente correzioni di malfunzionamenti del software (bug) o comunque aggiunta di nuove funzionalità retrocompatibili.	3 giorni
SL5	Major Release	L'intervallo di tempo massimo di preavviso previsto per dare comunicazione, accompagnata da release note, al Committente di Major Release. Per Major Release si intendono modifiche al servizio che riguardano una sostanziale evoluzione delle funzionalità del servizio rispetto alla versione precedente.	1 mese
SL6	Backup	Numero minimo di test della procedura di restore eseguiti in un anno	1



7.8. Nella tabella seguente, sono invece riportati i c.d. SLA (*Service Level Agreement*) in ordine al servizio erogato e oggetto delle presenti Condizioni:

Attività di Business	RTO Previsto	RPO previsto
Erogazione servizio SaaS MicsoKall	2 giorni	1 giorno

Recovery Time Objective (RTO): Il tempo che intercorre tra il momento in cui si dichiara l'evento disastroso al momento in cui tutte le funzioni critiche per il business sono pienamente funzionanti per evitare consistenti perdite al business. Il Recovery Point Objective (RPO): Rappresenta il massimo tempo che deve intercorrere tra la produzione di un dato e la sua messa in sicurezza (ad esempio attraverso backup) e, conseguentemente, fornisce la misura della massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di guasto improvviso.

Art. 8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

8.1. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, da ciascuna delle parti, nei casi che di seguito si indicano e ciò previa semplice comunicazione scritta da inviarsi da una parte all'altra a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo posta elettronica certificata, con effetto ex nunc a far tempo dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno e dalla data della ricevuta di consegna della posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, fatto espressamente e sempre salvo il diritto di ciascuna parte al risarcimento del danno,

1. mancato pagamento della somma mensile di cui all'articolo 2.1. e di cui alla proposta contrattuale allegata al presente contratto, per ulteriori giorni 30 rispetto al termine ultimo di pagamento della stessa come pattuito al precedente articolo 2.2.
2. Mancato puntuale adempimento ad opera del CLIENTE degli obblighi di cui agli articoli 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.,6.7.6.8 del presente contratto;
3. Mancato puntuale adempimento ad opera di MICSO S.R.L. degli obblighi di cui agli articoli 7.1.,7.2. e 7.3. del presente contratto.

Art.9. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.

9.1. Il mancato pagamento della somma mensile di cui al predetto articolo 2.2. per ulteriori giorni 15 rispetto al termine ultimo di pagamento come previsto dal precedente articolo 2.2., legittimerà MICSO S.R.L. a sospendere immediatamente i servizi oggetto del presente contratto, senza che l'esercizio di tale diritto possa essere a MICSO S.R.L. contestato quale inadempimento e/o violazione contrattuale, fatto salvo il diritto di MICSO S.R.L. al recupero del proprio credito ed al risarcimento del danno.

Art.10. PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE BENI.



10.1. Per il caso di mancata restituzione da parte del CLIENTE a MICSO S.R.L. degli eventuali beni materiali di cui alla proposta contrattuale allegata al presente contratto, nei termini e modi di cui all'articolo 6.6., il CLIENTE corrisponderà A MICSO S.R.L. gli importi di cui all'art. 4.3.

Art.11. RISERVATEZZA.

11.1. Per tutta la durata del presente contratto, ciascuna Parte si impegna a mantenere e a far mantenere ai propri dipendenti, consulenti ed amministratori la più assoluta riservatezza in relazione al contenuto del Contratto e a tutti i dati e le informazioni sensibili di natura commerciale concernenti l'attività svolta dall'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza nel corso delle negoziazioni del Contratto o ai sensi delle disposizioni contenute nel Contratto. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non comunicare tali dati e informazioni a terzi che non siano società del proprio gruppo ovvero propri consulenti professionali e ad utilizzare tali dati e informazioni esclusivamente al fine di adempiere ai rispettivi obblighi derivanti dal Contratto.

11.2. L'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 11.1. precedente non opererà nei seguenti casi:

1. Per i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che le Parti sviluppano o realizzano in esecuzione del Contratto;
2. Qualora il suo adempimento determini la violazione di norme imperative di qualsivoglia natura;
3. Qualora sussistano o vengano emessi atti o ordini di pubbliche autorità anche amministrative o giurisdizionali configgenti con detto obbligo;
4. Rispetto alle iniziative che ciascuna Parte dovesse intraprendere per far valere in sede di giudizio i propri diritti derivanti dal Contratto.

Art.12. ESCLUSIVITA' E MODIFICHE CONTRATTO

12.1. Lo stipulando contratto rappresenta l'intero accordo tra le Parti con riferimento al suo oggetto e sostituisce tutti gli eventuali precedenti contratti, impegni, accordi, promesse, proposte, dichiarazioni, obblighi, lettere di intenti, corrispondenza, comunicazioni da o tra le Parti, sia verbali sia scritte, che possano essere in qualsiasi modo inerenti all'oggetto del Contratto stesso.

12.2. Qualsiasi modifica allo stipulando contratto, rinuncia o esonero di responsabilità dovrà essere, a pena di nullità, espressa per iscritto e fare riferimento specifico al Contratto stesso.

12.3. Lo stipulando contratto non potrà essere in alcun modo modificato né ceduto a terzi, in tutto o in parte, salvo specifico consenso scritto tra le Parti. Resta inteso che MICSO S.R.L. potrà cedere lo stipulando contratto e tutti i diritti inerenti a Società facenti parte del Gruppo di cui è controllata o controllante, previa comunicazione ufficiale AL CLIENTE.

Art.13. DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. Le rubriche contenute nello stipulando contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione del rapporto che andrà a essere disciplinato tra le parti.

13.2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti in relazione a contegni adottati dall'altra e posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella proposta e/o nel contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nei termini ed alle condizioni qui previste.



13.3. L'eventuale invalidità e/o inefficacia di una o più clausole contenute nella presente proposta, non determinerà l'invalidità e/o l'inefficacia delle altre e/o del contratto nel suo complesso.

13.4. I diritti nascenti dalla presente proposta sono esercitabili esclusivamente dalle Parti e non sono trasferibili o cedibili a terzi senza il previo consenso scritto delle stesse.

Art.14. NORMATIVA APPLICABILE.

14.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rimanda alle norme del codice civile italiano e dalle leggi italiane in materia.

Art.15. FORO COMPETENTE

15.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o applicazione del contratto di fornitura di cui alle presenti condizioni è competente in via esclusiva il Tribunale di Pescara.

Art.16. COMUNICAZIONI.

16.1. Fermo quanto previsto tassativamente nei precedenti articoli, per ogni ulteriore e diversa comunicazione, istruzione o autorizzazione debba essere formulata ai sensi dello stipulando Contratto sarà resa per iscritto a pena di nullità presso i recapiti delle parti indicati dalle medesime nel frontespizio della presente proposta.

16.2. Le Parti si impegnano a comunicare di volta in volta il nominativo del/i soggetto/i che dovrà/anno interfacciarsi tra loro per l'adempimento degli impegni di cui allo stipulando Contratto, nonché ogni eventuale modifica.

Art.17. ONERI ED ACCESSORI.

17.1. Ogni onere ed accessorio inerente alla stipulazione del contratto e l'eventuale sua registrazione, ad esclusione dei costi di consulenza e per assistenza legale che rimarranno ad esclusivo carico della parte che li ha sostenuti, saranno a carico del CLIENTE.

Art.18. PRIVACY.

18.1. Ai sensi degli articoli 12,13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le parti dichiarano di essere state informate circa la finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 7 della legge medesima, la ragione sociale e la sede del titolare del trattamento e del responsabile. In base a detta informativa le parti conferiscono il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.



Art.19. DISPOSIZIONI FINALI.

19.1. La presente proposta viene redatta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti, e sottoscritto dalle stesse. Si compone di due parti:

Proposta tecnico-economica MICSOKALL;

Condizioni Generali di Contratto MICSOKALL.

Letto, confermato e sottoscritto in

Pescara _____

MICSO s.r.l.

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di accettare espressamente quanto statuito dalle seguenti disposizioni contrattuali mediante doppia sottoscrizione:

Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 15

Letto, confermato e sottoscritto in

Pescara _____

MICSO s.r.l.

Il Cliente
